

**CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA
APPROFONDIMENTO SUL SETTORE EDILE**

A cura di Maria Mercedes Orrico

PAVIA, 14 MAGGIO 2024

Riferimenti normativi

- **Legge Delega 155/2017** - Entro 12 mesi il Governo deve riscrivere la Legge Fallimentare, in vigore dal 16 marzo 1942, e riformare procedure concorsuali, composizione delle crisi da sovraindebitamento, privilegi e delle garanzie, tenendo presenti risultati dei lavori della Commissione Rordorf. “Liquidazione giudiziale” sostituisce il termine “fallimento”.
- **D.Lgs. 14/2019 “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” (CCII)** .Il legislatore riforma le procedure concorsuali, comprese quelle di sovraindebitamento con contestuale abrogazione della L. 3/2012. L’ entrata in vigore di sistemi di allerta e altre disposizioni era prevista a 30 giorni dalla pubblicazione del CCII in Gazzetta Ufficiale e dal 1° settembre 2019 per tutte le altre norme. Entrata in vigore differita a 18 mesi dalla pubblicazione in G.U.: 15 agosto 2020.
- **DL 23/2020- “Decreto Liquidità”** A seguito dell’emergenza covid, l’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (CCII) è differita al 1° settembre 2021. Il legislatore anticipa però la riforma della L. 3/2012, con la L. 176 del 18 dicembre 2020.

Riferimenti normativi

- **Il D.lgs. 83/22** ha abrogato le procedure d'allerta e di composizione assistita della crisi, sostituite dal nuovo istituto della composizione negoziata della crisi introdotto con il D.L. 118/2021 (convertito nella L. 147/2021) ma non ha eliminato i presidi di allerta.
- **D. Lgs. 118/2021 convertito in L. 147/2021** -Il D. Lgs. 118/2021, convertito in L. 146/2021, in vigore dal 24 ottobre 2021, oltre ad alcune modifiche al CCII e alla Legge Fallimentare, introduce l'istituto della composizione negoziata delle crisi. Il legislatore integra la composizione negoziata delle crisi d'impresa con l'introduzione degli specifici articoli 30-ter-30-sexies (composizione assistita della crisi)- L'entrata in vigore del CCI è differita al 16 maggio 2022, salvo che per le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, in vigore dal 31 dicembre 2023.
- **D.Lgs A.G. 374/2022** - Il legislatore recepisce la direttiva Insolvency (UE 2019/1023), attraverso l'introduzione di modifiche o correttivi al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019, definendone l'entrata in vigore il 16 maggio 2022. Data poi differita al 15 luglio 2022.

Cosa di intende per crisi d'impresa


Un'impresa è in stato di crisi quando non è più in grado di perseguire gli "scopi" per cui è stata creata, a causa di perdite economiche, sia in termini di redditività che di valore, che si ripercuotono sui flussi finanziari operativi, attuali e prospettici. In altri termini, l'impresa non può più garantire la propria continuità e rischia lo stato di insolvenza.

Allo stato di insolvenza, che è crisi, l'impresa arriva attraverso un percorso che può durare anni, durante i quali si manifestano delle situazioni che ne identificano dapprima il declino e poi, in assenza di interventi, crisi vera e propria.

Dal momento che lo stato di insolvenza denuncia la crisi conclamata, il management aziendale è tenuto ad analizzare con continuità le performances economico-finanziarie dell'impresa, utilizzando i report contabili ed extra-contabili che rappresentano le situazioni: storica , attuale e prospettica .

L'obiettivo del monitoraggio analitico rende una fotografia reale della capacità dell'impresa di produrre liquidità immediatamente disponibile nel breve e nel medio termine (12 mesi), adeguata alla copertura delle uscite per l'esercizio delle attività, gli investimenti e i finanziamenti, per porre eventualmente in essere i correttivi necessari.

Schema della crisi d'impresa



Le possibili cause

Le cause possono essere individuate tra endogene ed esogene, la PMI, per sua natura, è sicuramente molto più esposta agli effetti di quelle esogene, che si traducono nella diminuzione della domanda e nella perdita di competitività sul mercato.

- La congiuntura attuale, che vede la concomitanza dei danni del covid e dei cambiamenti climatici, della crisi energetica, dell'aumento dei costi delle materie prime, dell'aumento dell'inflazione e della instabilità sociale, fa emergere in maniera dirompente le debolezze e le inefficienze della PMI.
- Le debolezze e le inefficienze sono spiegate dalle cause endogene, che attengono alle scelte del management aziendale, ovvero dell'imprenditore, che tende ad essere conservativo, basandosi su risultati del passato, a sopravvalutare il suo prodotto, sottovalutare i problemi economico-finanziari fidando nella propria abilità commerciale e relazionale. Le conseguenze sono: errori di strategia di posizionamento, assenza di innovazione del prodotto, scarsa adozione della tecnologia per rendere efficiente la gestione delle attività aziendali, mancanza di strategia finanziaria e/o di governance efficace, ridotta possibilità di accedere ai finanziamenti per assenza di un business plan sostenibile.

CODICE DELLA CRISI

- Si tratta di una vera e propria rivoluzione in materia di insolvenze, che nasce da un doppio obiettivo: diagnosticare e identificare già dai primi sintomi le aziende "in crisi" di liquidità, limitando per quanto possibile i danni e, allo stesso tempo, salvaguardare le attività imprenditoriali più meritevoli che per un motivo o per l'altro si trovano (seppure in un corso temporale che può rivelarsi limitato) a vivere un momento di difficoltà.
- Tra le novità introdotte dal nuovo codice, c'è una visione della crisi come fenomeno fisiologico dell'impresa. Si crea quindi una definizione che vuole escludere il concetto di fallimento per lasciare spazio all'espressione "liquidazione giudiziale". L'attore principale nella nuova normativa non è più impersonificato dall'imprenditore coinvolto nella crisi, ma dall'azienda e dalla conservazione della stessa.

Principali finalità da perseguire

- La diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, evita che il ritardo nel percepirne i segnali, possa poi portare ad uno stato di crisi irreversibile. Occorre attivare tutti i sistemi disponibili e gli strumenti di allerta per consentire la pronta emersione della crisi nella prospettiva del risanamento;
- Necessita preservare, quanto più possibile, l'attività aziendale in crisi da particolari contingenze;
- Occorre garantire ai creditori soddisfazione (seppur parziale) del proprio credito;
- Necessita evitare alla collettività la conseguenza negativa connesse alla chiusura di un'impresa, soprattutto in termini di perdita di posti di lavoro;
- Occorre salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa.

Obblighi, adempimenti e responsabilità nel nuovo CCII

Dal momento che la finalità del nuovo CCII è intercettare la crisi, attivando “gli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (art. 3 CCII) prima che l’azienda entri nello stato di insolvenza, il legislatore obbliga ad istituire (o rafforzare) i sistemi di controllo interni, ovvero gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, che devono consentire:

- l’identificazione di eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico – finanziario;
- la verifica della sostenibilità dei debiti a breve-medio termine (12 mesi), in funzione delle uscite per l’esercizio delle attività, gli investimenti e i finanziamenti che generano esposizione, Come ad esempio:
 - da almeno trenta giorni e pari a oltre le metà dell’ammontare, per le retribuzioni;
 - da almeno novanta giorni e di ammontare superiore a quello non scaduto verso fornitori;
 - da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualche forma, purché pari ad almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni verso banche e altri intermediari finanziari;
- La responsabilità del rispetto degli obblighi sopra descritti è in capo agli amministratori dell’impresa.

Obblighi, adempimenti e responsabilità nel nuovo CCII

In particolare, l'imprenditore singolo è tenuto ad adottare misure idonee ad intercettare preventivamente lo stato di crisi, mettendo in atto interventi opportuni per la composizione.

Le società di capitali e di persone sono tenute, attraverso l'Organo amministrativo delegato, a implementare gli adeguati assetti organizzativi, prevedere gli andamenti aziendali, valutare l'equilibrio patrimoniale, economico e finanziario e la sostenibilità dei debiti.

In questo caso il Consiglio di Amministrazione ha la funzione di valutare l'adeguatezza degli assetti organizzativi predisposti dall'organo delegato, sulla base delle informazioni ricevute.

Gli amministratori che non si sono attivati per affrontare la crisi, perché non si sono dotati di adeguati assetti organizzativi per intercettarla, potrebbero dover far fronte ai debiti dell'impresa con il proprio patrimonio.

L'Organo di controllo, collegio sindacale o di revisione legale, ha la responsabilità di monitorare l'adeguatezza degli assetti.

Composizione negoziata della crisi «CNC»

La Composizione negoziata della crisi è lo strumento attraverso il quale il legislatore ha inteso prevenire lo stato di insolvenza, ovvero la crisi aziendale. Si tratta di un percorso stragiudiziale che mira a risanare le imprese, che, pur essendo in condizione di pre-crisi, hanno le potenzialità per rimanere attive, anche in virtù di operazioni di cessione totale o di rami d'azienda. Queste misure consentono all'impresa in crisi e ai suoi consulenti di perseguire quello che la disciplina considera come interesse preminente, in questa fase, e cioè la continuità delle operazioni aziendali.

Le principali caratteristiche dello strumento della Composizione, attengono alla fruibilità allargata a tutte le categorie di imprenditori, alla relativa facilità di accesso alla definizione di un accordo con i creditori, alla tutela dell'imprenditore con misure protettive del suo patrimonio o cautelari e possibilità di essere autorizzati al compimento di atti di straordinaria amministrazione, alla possibilità di accedere comunque all'istituto del concordato preventivo. Sintetizzando la CNC è un processo negoziale strutturato che tutela quello che il legislatore considera il bene più importante e prioritario da tutelare: il complesso aziendale nella sua continuità.

Composizione negoziata della crisi « CNC »

- Nella composizione negoziata della crisi l'imprenditore attiva la procedura di sua spontanea volontà, sulla base di una “autodiagnosi”.
- L'impresa che si trovi in una condizione di squilibrio patrimoniale economico o finanziario che ne rende probabile la crisi o l'insolvenza, può infatti richiedere alla Camera di commercio la nomina di un professionista esperto nel settore della ristrutturazione aziendale, che lo affianchi nelle trattative con i creditori e nella rinegoziazione dei contratti, individuando idonee soluzioni negoziali per superare la situazione di difficoltà nell'ambito di una procedura non concorsuale, durante la quale lo stesso imprenditore continua a gestire la propria attività economica senza ingerenza o controllo da parte del Tribunale o dell'esperto.
- Tra le soluzioni negoziali della crisi la CNC è uno strumento certamente più duttile e meno rigido .

Misure protettive

Gli artt. 18 e 20 del CCII prevedono misure protettive del patrimonio aziendale da azioni ostili (esecuzione o istanze di fallimento) da parte di creditori, o sospensive delle clausole civilistiche di ricapitalizzazione in caso di perdita o insufficienza del patrimonio. Queste misure consentono all'impresa in crisi in questa fase di mantenere la continuità delle operazioni aziendali.

PER I CREDITORI il divieto di iniziare/proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o di acquistare diritti di prelazione.

PER L'IMPRENDITORE

È consentito effettuare i pagamenti, senza richiedere l'autorizzazione preventiva del tribunale. Inoltre, non è possibile dichiarare il fallimento o accertare lo stato d'insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi; è fatto divieto ai creditori, interessati dalle misure protettive, di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell'imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto.

Misure premiali

- Le misure premiali prevedono, in particolare: la riduzione in misura legale del tasso di interesse sui debiti tributari, fino a conclusione della composizione negoziata e delle sanzioni tributarie, con possibile rateizzazione in 72 rate, l'assenza di condanne per bancarotta fraudolenta in caso di atti e pagamenti, effettuati nel rispetto del piano di risanamento e la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento previste dalla legge, in caso di riduzione del capitale sociale o di perdite.

Concordato preventivo

- Relativamente al concordato preventivo, rispetto alla previgente normativa muta il fatto che la conservazione dell'azienda viene posta sullo stesso piano della soddisfazione dei creditori e che la continuità diventa elemento fondamentale per tutte le valutazioni.
- La continuità aziendale può essere:
- diretta se si prevede la prosecuzione dell'attività da parte dell'imprenditore in crisi che ha presentato il ricorso,
- indiretta se il piano prevede che la gestione dell'azienda ovvero la ripresa dell'attività sia affidata ad un soggetto terzo, diverso dal debitore, in forza di un contratto che consenta la prosecuzione dell'attività (usualmente affitto d'azienda prodromico alla successiva cessione). Molto rilevante è l'assunto che non sia più necessario che nel concordato in continuità aziendale i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale stessa, diretta.

Concordato liquidatorio

- Per quanto attiene al concordato liquidatorio la principale novità rispetto alla normativa previgente è rappresentata dal fatto che la proposta deve essere accompagnata dalla messa a disposizione di risorse esterne aggiuntive idonee ad incrementare l'attivo a disposizione dei creditori nella misura del 10%; rimane l'obbligo di assicurare ai creditori chirografari ed ai privilegiati degradati per incapienza il rimborso in misura non inferiore al 20% di quanto loro spettante.
- La composizione negoziale prevede, nel caso in cui le trattative non vadano a buon fine, la possibilità di accedere al concordato liquidatorio semplificato e per il quale è anche prevista una procedura più snella. In sede di omologa dovrà essere valutata la regolarità del procedimento entrando nel merito della fattibilità del piano in maniera tale da assicurare che ciascun creditore non subisca pregiudizio rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e riceva una qualsiasi utilità, non necessariamente in denaro.

I creditori

- Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza disciplina gli obblighi generali dei creditori, i quali assumono il ruolo di attori principali in tutte le fasi della gestione delle crisi, che sono tenuti a “comportarsi secondo buona fede e correttezza” nel corso delle trattative e nell'esecuzione degli accordi e delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza (art. 4, comma 1, CCII). Gli stessi sono tenuti a “collaborare lealmente” con il debitore e gli organi della procedura e a “rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite” (art. 4, comma 3, CCII).
- Permane, anche con l'entrata in vigore dell'art. 4 CCII, la facoltà per il creditore, anche se consapevole dell'incapienza del patrimonio del debitore, di attivarsi legalmente per la tutela del proprio credito, anche se a scapito degli altri creditori e con l'intento di essere il primo a farlo.
- Tali condotte verranno sottoposte ad azioni revocatorie o evidenzieranno una eventuale responsabilità del terzo creditore che abbia contribuito all'aggravamento del dissesto del debitore.

Accordi di ristrutturazione e piani di risanamento

Gli accordi di ristrutturazione a seguito degli emendamenti alla legge fallimentare previgente erano stati attivati con gli accordi di ristrutturazione "agevolati" e degli accordi di ristrutturazione "a efficacia estesa" (attualmente disciplinati dall'art. 57 CCII). In particolare:

l'accordo di ristrutturazione "agevolato" ha il vantaggio che il quorum per il consenso dei creditori è inferiore , l'impresa non deve aver presentato altre misure di tutela provvisorie e i creditori che non aderiscono all'accordo devono essere liquidati tempestivamente;

l'accordo di ristrutturazione "a efficacia estesa" consente di estendere ai creditori 'dissenzianti' le principali disposizioni dell'accordo.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64 bis e ss. CCII), non deve necessariamente attenersi al disposto dell'art. 2740 cod. civ. che prevede l'assegnazione dell'intero patrimonio presente e futuro del debitore al fine di soddisfare i creditori, né al principio della par condicio creditorum previsto dall'art. 2741 cod. civ.;

il piano deve prevedere diverse classi di creditori, tenuto conto della loro qualificazione giuridica e dei rispettivi interessi economici; e

le retribuzioni dei dipendenti devono essere pagate entro 30 giorni dall'omologazione.

L'approvazione del piano è sottoposto al voto favorevole di tutte le classi di creditori a maggioranza assoluta, oppure dei due terzi dei partecipanti al voto, a patto che i creditori che rappresentano almeno la metà dei crediti della stessa classe partecipino al voto.

Liquidazione giudiziale altrimenti nota come fallimento

- Le novità più rilevanti tra la nuova e la precedente normativa, oltre alla denominazione che introduce la liquidazione giudiziale al posto del termine fallimento, sono volte a velocizzare e semplificare la procedura.
- Tra di esse è giusto ricordare:
- il ruolo del curatore maggiormente centrale ed autonomo, il quale può, senza dover aspettare l'autorizzazione preventiva del comitato dei creditori e quella del tribunale, promuovere le azioni di responsabilità;
- l'istituzione di un registro per ottemperare ai nuovi obblighi informativi la cui tenuta è affidata al curatore, da aggiornare regolarmente ed accessibile sia al tribunale che al comitato dei creditori;
- l'anticipazione del periodo sospetto per le azioni di recupero al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione giudiziale (non più a partire dall'apertura della procedura);
- la modifica del ruolo del comitato dei creditori, ritenuto non più necessario per le procedure minori e decisamente semplificato nel contesto della liquidazione giudiziale;
- l'estensione delle misure volte a consentire al soggetto "fallito" , sempre che risulti meritevole, la possibilità di ripartire.

Le novità introdotte al Codice della crisi dalla Legge delega fiscale dell'agosto 2023

- La Legge n.111 del 9 agosto 2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale), entrata in vigore il 29 agosto 2023, all'art.9 introduce delle novità che riguardano il Codice della crisi e in particolare la legge delega per la riforma fiscale attribuisce al Governo il compito di attuare la transazione fiscale in caso di crisi d'impresa. Con uno o più decreti legislativi il Governo deve prevedere la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, compresi quelli locali, nell'ambito del procedimento stragiudiziale di superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario, nonché dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
- L'estensione, da un lato, alla composizione negoziata della crisi degli strumenti che consentono di formulare una proposta di transazione fiscale e, dall'altro, al novero delle passività tributarie "falcidiabili" o dilazionabili.
- Attualmente, il Codice della Crisi consente, infatti, il perfezionamento di un accordo sul pagamento dei debiti tributari (e previdenziali) esclusivamente nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, in alcuni casi, e al ricorrere di specifiche condizioni, anche in assenza di adesione dei creditori pubblici destinatari della proposta .
- Non si avrebbero invece novità con riguardo al trattamento delle passività previdenziali.
- La Legge delega di riforma fiscale delinea, tra gli altri, alcuni "principi e criteri direttivi" che pongono le basi per un adeguamento – non solo terminologico ma anche sostanziale - della normativa fiscale ai nuovi istituti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In particolare, interviene sul regime di tassazione del reddito d'impresa, sugli adempimenti IVA, sulla detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti, sulla deduzione delle perdite su crediti, sulle note di variazione IVA, sugli obblighi di notifica degli atti impositivi, sul rimborso/cessione dei crediti d'imposta e, infine, sulla possibilità di concludere una transazione fiscale nell'ambito della composizione negoziata.

Strumenti di allerta

Il “CCII” è stato oggetto di profonda rivisitazione da parte del D.Lgs 82/2022, il quale ha previsto il superamento del previgente “sistema di allerta” fondato sull’utilizzo di particolari Indici e Indicatori (tra cui quelli elaborati dal CNDCEC) e la sostituzione della procedura di composizione assistita con la procedura di composizione negoziata della crisi e contestuale soppressione dell’OCRI. Il CCII modificato e corretto contempla pur sempre l'obbligo dell'organo di controllo societario e dei creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione) di segnalare all'imprenditore – il primo – la sussistenza delle condizioni per la presentazione della domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi (art. 25-octies) e – i secondi – taluni indizi tipici rilevatori della crisi, quali mancati o ritardati versamenti contributivi e/o assicurativi ovvero debiti tributari scaduti e/o affidati per la riscossione (art. 25-nonies).

Con specifico riferimento agli obblighi di segnalazione interni è da evidenziare che il loro tempestivo assolvimento è rilevante sotto il profilo della valutazione della responsabilità dell'organo di controllo, che viene dunque stimolato all'adempimento delle comunicazioni di legge. Rimane fermo che, una volta effettuata la segnalazione, compete in via esclusiva all'organo amministrativo ogni valutazione in merito alla presentazione di istanza di nomina dell'esperto chiamato ad assistere il debitore nella composizione negoziata.

Segnalazione interna della crisi

Al ricorrere dei segnali di squilibrio patrimoniale, economico finanziario l'art. 25-octies del CCI prevede che l'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) debba attivarsi per segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza all'accesso alla composizione negoziata della crisi di cui all'art. 17 del CCI. La segnalazione potrà essere, inizialmente 'informale', quando la società entra in una prima fase di inefficienza gestionale e/o produttiva e gli organi di controllo sensibilizzano l'organo amministrativo con raccomandazioni nell'ambito delle riunioni consiliari, oppure 'formale', quando la prima fase matura in una situazione che rende probabile la crisi, e allora la segnalazione degli organi di controllo deve essere motivata, fatta per iscritto e inviata con mezzi che diano la possibilità di provare l'avvenuta ricezione, con l'indicazione di un tempo congruo, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire circa le soluzioni che ritiene di poter adottare per fronteggiare la crisi. Il debitore che fa emergere la crisi e si attiva tempestivamente può godere delle misure premiali. In ipotesi di inerzia di quest'ultimo è necessario che gli organi di controllo convochino l'assemblea dei soci affinché siano presi gli opportuni provvedimenti.

Segnalazione esterna della crisi

- La segnalazione esterna è stata affidata dal legislatore ai creditori pubblici qualificati. L'art. 25-novies, infatti, prevede che al ricorrere degli indicatori della crisi, relativi alla presenza di situazioni di scaduti rilevanti di tributi o di contributi, l'Agenzia delle entrate o l'agente della riscossione o l'INPS, entro i termini previsti dall'articolo citato, debba segnalare al debitore e al presidente del collegio sindacale, con mezzi che diano la possibilità di provare l'avvenuta ricezione, tale criticità. Le segnalazioni inviate dai creditori pubblici qualificati contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata di cui all'art. 17 del CCI, ove ne ricorrano i presupposti. Il debitore, che fa emergere la crisi e si attiva tempestivamente può godere delle misure premiali.

CNDCEC - Comunicato stampa del 6 maggio 2024, sullo schema di decreto correttivo del Codice della Crisi

Con un comunicato stampa del 6 maggio 2024, il Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio ha dichiarato che “lo schema di decreto correttivo del Codice della crisi circolato in questi giorni con cui si intende chiarire e migliorare il testo del decreto legislativo del 2019, rappresenta una svolta fondamentale per la piena riuscita dello stesso codice. Le modifiche al testo sono estremamente significative, sia per i professionisti ordinistici impegnati nella gestione della crisi di impresa, sia per la riuscita di alcuni nuovi istituti previsti dal Codice”.

- In particolare il testo del decreto contiene la riformulazione, sollecitata da tempo dal Consiglio Nazionale, dell’art. 25-octies circostanziando in modo adeguato i termini della negligenza colpevole dell’organo di controllo attenuandola o escludendola laddove abbia effettuato la segnalazione, indicando altresì un termine, 60 giorni, e facendolo decorrere dalla effettiva conoscenza e non solo teorica conoscibilità;
- all’art. 356 del Codice in cui l’albo dei Gestori diventerebbe elenco con un riconoscimento delle prerogative degli Ordini professionali vigilati dal Ministero che, per definizione normativa, sovrintendono alla gestione degli albi. Si differenziano così i professionisti ordinistici da quanti non lo sono: per loro verrebbe finalmente meno l’obbligo del tirocinio attualmente previsto nel testo vigente. Prevista anche una significativa riduzione degli obblighi di aggiornamento.
- Altra novità fortemente sostenuta dai commercialisti è quella che dovrebbe interessare la composizione negoziata. Anticipando i contenuti del decreto di attuazione della delega fiscale, il Codice della crisi dovrebbe essere integrato con una disposizione di nuovo conio recante la disciplina di accordi transattivi per crediti tributari o contributivi. Secondo il Presidente del Consiglio nazionale Commercialisti “Trattandosi di un accordo di natura privatistica che viene validato dal tribunale con i creditori pubblici, si confida nella novità per favorire la diffusione della composizione negoziata e la riuscita delle trattative nei casi in cui l’indebitamento principale sia verso l’Erario. Uno strumento di accordo con i creditori qualificati”.

Le fasi della crisi: dal declino al dissesto : manifestazioni di intensità cicliche

L'impresa, durante la sua vita, può essere interessata da circostanze negative che possono deteriorarne le condizioni di economicità. Tali circostanze possono essere manifestazioni cicliche o strutturali.

In caso di manifestazioni cicliche , la vita aziendale viene coinvolta da una alternanza periodica di fasi negative e fasi positive. A fronte di tale avvicendamento, l'azienda deve prepararsi anticipatamente per affrontare eventuali e successivi periodi di difficoltà.

Se l'azienda è sufficientemente forte , le fasi negative non compromettono in genere il suo equilibrio aziendale; si assiste, quindi, al ritorno ad una situazione di normalità. Affinché ciò avvenga, risulta indispensabile, in primo luogo, identificare e riconoscere i sintomi e le caratteristiche di una circostanza negativa e, in secondo luogo, azionare efficacemente e tempestivamente alcuni interventi correttivi.

Nel caso di un'azienda non sufficientemente robusta nel suo complesso, essa potrebbe non essere in grado di reagire opportunamente all'insorgenza di una circostanza negativa: in tal caso, la sopravvivenza aziendale potrebbe venirne compromessa e, nei casi più gravi, si potrebbe giungere alla cessazione dell'attività.

Ne consegue che, dal verificarsi di una circostanza negativa di natura ciclica, l'azienda potrebbe ritornare ad una situazione di normalità oppure essere costretta a cessare l'attività.

Le fasi della crisi: dal declino al dissesto : manifestazioni di intensità strutturale

Nel caso di circostanze negative di intensità strutturale, il sistema azienda viene coinvolto nel suo complesso, anche provocando l'alterazione dei suoi meccanismi di funzionamento. In questo caso, il mancato riconoscimento della circostanza in divenire, o un riconoscimento inefficace e non tempestivo, può comportare la manifestazione di una situazione di crisi. Per tornare ad una situazione di normalità, l'azienda deve porre in essere un atteggiamento correttivo strutturato, il solo in grado di ripristinare la vitalità aziendale e la sua sopravvivenza nel lungo termine

Il processo degenerativo della crisi aziendale


In funzione dell'intensità con le quali si manifestano gli eventi negativi , le circostanze avverse possono portare ad una rappresentazione del processo degenerativo dell'impresa attraverso quattro distinti stadi:



DECLINO - CRISI - INSOLVENZA - DISSESTO

- **Il declino** è la fase intermedia tra una situazione positiva e la crisi aziendale, si manifesta attraverso un progressivo deterioramento della vitalità aziendale che provoca l'erosione dell'equilibrio aziendale e le condizioni della crisi.
- **La crisi** aziendale sopraggiunge quando la fase di declino ha raggiunto una certa intensità, a causa dell'assenza di interventi correttivi oppure dell'inefficacia degli stessi. La fase della crisi, quindi, si caratterizza per rilevanti perdite economiche e di valore del capitale, da ripercussioni sui flussi finanziari, e da perdita di fiducia da parte degli stakeholders.
- **L' insolvenza** si verifica quando l' azienda è incapace di far fronte agli impegni finanziari utilizzando il flusso di liquidità di cui dispone.
- **Il dissesto** è la situazione patologica in cui le attività non permettono di garantire il rimborso dei debiti.

Processo degenerativo della crisi aziendale in funzione dell'intensità



focus sulla pre-crisi

LA PRE CRISI

Si tratta di una situazione che può risultare temporanea e quindi risolvibile tramite le normali capacità autocorrettive dell'azienda ovvero stabile e continuativa, tale da richiedere necessari interventi riorganizzativi e di riposizionamento competitivo.

Si pensi alle possibilità di:

1. semplificare i processi produttivi e di ridurre i costi;
2. eliminare prodotti, marchi, punti vendita, non più remunerativi;
3. focalizzare l'offerta verso segmenti di clientela più convenienti;
4. individuare nuovi canali distributivi più innovativi sul piano tecnologico (e-commerce)
5. riconfigurare in generale il modello di business dell'impresa.

Fasi di pre-crisi e di crisi sono quindi due stadi evolutivi tipicamente sequenziali di un progressivo (prima) e accelerato (poi) indebolimento dell'impresa, dei suoi assetti interni, del suo portafoglio prodotti, della sua capacità competitiva, della fedeltà della clientela, della reputazione, dell'immagine, della fiducia verso il sistema bancario.

Focus sulla liquidazione

FASE TERMINALE E LIQUIDATORIA

In caso di accertato stato di insolvenza e irreversibilità della crisi che la ha generata si presenteranno le seguenti possibili opzioni:

1. una potenziale liquidazione stragiudiziale, qualora l'azienda si trovi in stato di crisi irreversibile, ma non risulti già insolvente, avendo peraltro risorse adeguate per realizzare un percorso liquidatorio;
2. una soluzione concorsuale concordataria o di liquidazione giudiziale a seconda delle circostanze nel caso invece in cui il dissesto irreversibile che abbia maturato anche una situazione di insolvenza e quindi di grave pregiudizio per il ceto creditorio

Focus sull'insolvenza

L'INSOLVENZA NELLA PROSPETTIVA AZIENDALISTICA

- Il rapporto tra crisi ed insolvenza non è soltanto di tipo sequenziale, ma è anche ripetitivo, in quanto, l'insolvenza, può anche essere una particolare forma della crisi di impresa e non soltanto la manifestazione finale della crisi stessa
- Quando, ad esempio, l'insolvenza ha origine da imprevedibili fenomeni di illiquidità dovuti all'insolvenza e alla morosità di altri soggetti rilevanti: importanti clienti e committenti, enti pubblici in eccezionale ritardo nei pagamenti

Focus sull'insolvenza

- finanziamenti a vario titolo, con impegni di rimborso:
- finanziamenti chirografari ottenuti da istituti di credito;
- finanziamenti garantiti da pegni da istituti di credito;
- finanziamenti ipotecari da istituti di credito;
- finanziamenti industriali di m/l periodo da istituti di credito;
- prestiti obbligazionari;
- finanziamenti da soci

carenza di capacità programmatiche



Incapacità di rimborso



debiti erariali per imposte dirette;

anticipi ricevuti da clienti e committenti

debiti erariali per ritenute sostituto d'imposta

debiti erariali per imposte indirette (IVA e altre);

debiti previdenziali

debiti verso i dipendenti per TFR, retribuzioni, ratei ferie e altri
dilazioni di pagamento da fornitori, a breve e a medio lungo termine
debiti verso professionisti e altre categorie

anticipi ricevuti da clienti e committenti

Focus sull'insolvenza

L'INSOLVENZA NELLA PROSPETTIVA DELL' AZIENDA

$I = (\text{flussi in entrata} + \text{riserve di liquidità}) - (\text{flussi in uscita})$

Tenuto conto :

- utilizzi di fidi non ancora pienamente impegnati;
- accesso ulteriore al credito bancario e non bancario;
- ulteriori disponibilità dei soci di intervenire con conferimenti in denaro
- possibilità concrete di ottenere differimenti dei pagamenti e rinegoziazione del debito
- disponibilità di beni non strategici prontamente vendibili (titoli, partecipazioni, immobili)

Gli strumenti di individuazione della crisi aziendale

L'importanza del fattore tempo

La prospettiva di «concreto risanamento» è strettamente legata alla capacità di individuare / riconoscere «tempestivamente» i segnali della crisi

- l'individuazione tardiva della crisi determina inevitabilmente l'aggravamento della crisi stessa (degenerando normalmente nell'insolvenza)
- l'individuazione tempestiva è fondamentale anche perché per realizzare il risanamento occorre avere il tempo necessario per:
 - comprendere i motivi della crisi
 - avviare la fase di negoziazione con i creditori
 - eseguire ciò che è stato eventualmente concordato con i creditori



Gli strumenti di individuazione della crisi aziendale

L'importanza del fattore tempo



«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale» (art. 2086, comma 2, c.c.)

Considerazioni conclusive

- ❑ la crisi aziendale è un fenomeno fisiologico dell'impresa che, se contrastato tempestivamente e con azioni correttive adeguate non ha conseguenze pregiudizievoli sulla continuità aziendale
- ❑ l'efficacia dei sistemi di individuazione/prevenzione della crisi è strettamente legata al fattore tempo
- ❑ la crisi non è sempre prevedibile (es. quando la crisi deriva da fattori esogeni, non controllabili dall'impresa; in questi casi l'unica soluzione è modificare rapidamente le strategie, la struttura produttiva e amministrativa)
- ❑ è sempre opportuno conciliare l'utilizzo di metodi di rilevazione quantitativi e qualitativi e pervenire ad interpretazioni dei dati a sistema
- ❑ Non esiste un modello di rappresentazione del «reddito» e del «capitale» che possa oggettivamente individuare (o misurare) lo stato di «crisi» di un'impresa

FASI DELLA VITA D'IMPRESA	DECLINO	CRISI	INSOLVENZA	DISSESTO
Modalità di intervento	<ul style="list-style-type: none"> • Riposizionamento strategico dell'impresa • Analisi redditività dei prodotti e modifica mix commerciale/produttivo • Ridefinizione dei costi di struttura 	<ul style="list-style-type: none"> • Ridefinizione piani Aziendali • Eliminazione o riduzione perdite di gestione • Ridefinizione dei costi aziendali 	<ul style="list-style-type: none"> - Governo della tesoreria di breve o brevissimo termine - Accordo con i creditori per il mantenimento della continuità 	Interruzione di ogni pagamento da parte dell'impresa
Tempistica di intervento	Medio termine (2-3 anni)	Breve termine (1 anno)	Brevissimo termine (6 mesi)	Brevissimo termine (6 mesi)
Strumento impiegato	Piano industriale ed economico finanziario	Progetto di risanamento in continuità	Progetto di risanamento in continuità o liquidazione	Liquidazione dell'impresa
Rapporto con gli stakeholders	Da monitorare non evidenzia criticità	Da gestire in quanto cominciano situazioni di tensione	Da gestire a causa di elevata tensione	Non gestibile da parte dell'impresa
Intervento pubblico	Nessuno	Nessuno in caso di piano attestato ex art.67 L.F.; modesto in caso di accordo 182 bis L.F.	Modesto nel caso di 182bis significativo nel caso di concordato	Elevato con il concordato preventivo o con il fallimento

Stato Patrimoniale			
Attivo		Passivo	
Attività tecniche	€ 205.000.000	Passività	€ 100.000.000
Attività finanziarie	€ 160.000.000	Capitale Sociale	€ 200.000.000
		Riserva Legale	€ 40.000.000
		Versamenti in c / aumento capitale	€ 20.000.000
		Riserve di utili	€ 5.000.000
		Totale Patrimonio Netto	€ 265.000.000
Totale Attività	€ 365.000.000	Totale Passività	€ 365.000.000

La condizione **PN>CS** può essere messa a rischio da perdite di particolare entità

I° ipotesi: Perdite in misura non eccedente le riserve di capitale e di utili
Perdite di esercizio 40.000.000

II° ipotesi: Perdita in misura eccedente le riserve di capitale e di utili
Perdite di esercizio 70.000.000

III° ipotesi: Perdita di esercizio 240.000.000

Stato Patrimoniale

Aumento passività
+ 20.000

Attivo		Passivo	
Attività tecniche	€ 205.000.000	Passività	€ 120.000.000
Attività finanziarie	€ 140.000.00	Capitale Sociale	€ 200.000.000
		Riserva legale	€ 40.000.000
		Riserva futuro aumento capitale	€ 20.000.000
		Riserve di utili	€ 5.000.000
		Perdita di esercizio	€ 40.000.000
		Totale Patrimonio Netto	225.000.000
Totale Attività	€ 345.000.000	Totale Passività	€ 345.000.000

Diminuzione di attivo finanziario
- 20.000

Aumento passività
+ 30.000.000

Stato Patrimoniale			
Attivo		Passivo	
Attività tecniche	€ 205.000.000	Passività	€ 130.000.000
Attività finanziarie	€ 120.000.000	Capitale Sociale	€ 200.000.000
		Riserva legale	€ 40.000.000
		Riserva futuro aumento capitale	€ 20.000.000
		Riserve di utili	€ 5.000.000
		Perdita di esercizio	€ 70.000.000
		Totale Patrimonio Netto	195.000.000
Totale Attività	€ 325.000.000	Totale Passività	€ 325.000.000

Diminuzione di attivo finanziario
- 40.000.000

Diminuzione di attivo finanziario
- 55.000.000

Aumento passività
+ 70.000.000

Stato Patrimoniale

Attivo		Passivo	
Attività tecniche	€ 150.000.000	Passività	€ 200.000.000
Attività finanziarie	€ 5.000.000	Capitale Sociale	€ 200.000.000
		Riserva legale	€ 40.000.000
		Riserva futuro aumento capitale	€ 20.000.000
		Riserve di utili	€ 5.000.000
		Perdita anni precedenti	€ -70.000.000
		Perdita esercizio	€ -240.000.000
		Totale Patrimonio Netto	-45.000.000
Totale Attività	€ 155.000.000	Totale Passività	€ 155.000.000

Diminuzione di attivo finanziario
- 115.000.000

14 maggio 2024

GRAZIE PER L' ATTENZIONE



Camera di Commercio
Pavia



ANCE | PAVIA 55

75 ANCE | CREMONA
1946 - 2021

CRISI D'IMPRESA: RUOLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO E SERVIZI ALLE IMPRESE

Chiara Scuvera,

Funzionaria con Elevata Qualificazione –

Responsabile Servizio Regolazione del Mercato CCIAA Pavia

Webinar Prevenzione e Gestione della Crisi d'Impresa

ANCE Pavia e Ance Cremona –14 maggio 2024

LE CAMERE DI COMMERCIO E IL SISTEMA CAMERALE

- Funzioni delle **Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA)**
- Funzioni camerali relative alla materia «Crisi d'Impresa»
- Servizi camerali relativi a Prevenzione e Gestione Crisi d'Impresa

LE CAMERE DI COMMERCIO E IL SISTEMA CAMERALE

Cosa sono le CCIAA? Cos'è il Sistema Camerale?

Le **CCIAA** sono **enti pubblici** dotati di **autonomia funzionale** che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Cost., **funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese**, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali (art. 1, c. 1, L. n. 580/93).

Le Camere di Commercio italiane, le **Unioni regionali delle Camere di Commercio**, l'**Unione italiana delle CCIAA (Unioncamere)**, nonché i loro **organismi strumentali** costituiscono il **SISTEMA CAMERALE ITALIANO**. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano **le Camere di Commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano** (art. 1, c. 2, L. n. 580/93).

Le **Unioni** sono associazioni delle Camere.

Unioni regionali (ad es. Unioncamere Lombardia) - art. 6 L. n. 580/93

Unione Italiana delle CCIAA (Unioncamere Nazionale) - art. 7 L. n. 580/93

Eurochambres

Assocamerestero

LE CCIAA IN LOMBARDIA

Oggi sono: Bergamo, Brescia, Como-Lecco, Cremona, Mantova, Milano-Monza-Brianza-Lodi, Pavia, Sondrio, Varese

Grafico di Unioncamere Lombardia



CAMERE DI COMMERCIO: quali compiti e funzioni?

Art. 2, c. 2, Legge n. 580/93 - Compiti e Funzioni CCIAA

- a) **pubblicità legale** generale e di settore mediante la tenuta del **registro delle imprese** (...);
- b) formazione e gestione del **fascicolo informatico di impresa** in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa nonché funzioni di **punto unico di accesso telematico** in relazione alle **vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa**, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;
- c) **tutela del consumatore e della fede pubblica**, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;
- d) **sostegno alla competitività delle imprese e dei territori** tramite attività d'informazione economica e **assistenza tecnica** alla creazione di imprese e start up, **informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese** per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

CAMERE DI COMMERCIO: quali compiti e funzioni?

Art. 2, c. 2, Legge n. 580/93 - Compiti e Funzioni CCIAA

d-bis) **valorizzazione del patrimonio culturale** nonché sviluppo e promozione del **turismo**, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

d-ter) competenze in **materia ambientale** attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

e) **orientamento al lavoro e alle professioni** anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare: [...];

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile [...];

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, **attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati** stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie [...].

CAMERE DI COMMERCIO: quali funzioni?

Ambiti delle Funzioni delle Camere, anche alla luce della Riforma del 2016 (D.Lgs. n. 219/2016 che ha modificato la Legge n. 580/93, in attuazione dell'art. 10 L. delega n. 124/2015): (1)

- semplificazione e trasparenza;
- **tutela e legalità;**
- innovazione e digitalizzazione;
- orientamento al lavoro e alle professioni;
- sviluppo d'impresa e qualificazione aziendale e dei prodotti;
- internazionalizzazione;
- turismo e cultura;
- ambiente e sviluppo sostenibile.

(1) Da documenti Unioncamere

CAMERE DI COMMERCIO: quali servizi?

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 7 marzo 2019 – Ridefinizione **SERVIZI** che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale (con riguardo alle **FUNZIONI** di cui all'art. 2 Legge n. 580/93)

Allegato 1 – SERVIZI RELATIVI ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED ECONOMICHE (ART. 2, COMMA 2)

C1 – **Gestione del Registro delle Imprese**, Albi ed Elenchi

C2.2 – Tutela della fede pubblica e del consumatore e **Regolazione del Mercato**

Allegato 2 – AMBITI PRIORITARI D'INTERVENTO FUNZIONI PROMOZIONALI (ART. 2)

CAMERE DI COMMERCIO: quali servizi?

DOCUMENTI UNIONCAMERE - CATEGORIE DI MACROPROCESSI PER I SERVIZI:

- **servizi istituzionali:** gestione adempimenti anagrafici per l'iscrizione - nel Registro Imprese, nel REA nonché in altri registri ed albi previsti dalle normative vigenti - dei principali dati riferiti alla vita di ogni impresa, il rilascio delle relative visure e certificazioni nonché l'avvio degli eventuali procedimenti sanzionatori, la tenuta del registro dei protesti, i servizi di certificazione estera (certificati di origine, visti su fatture, Carnet ATA), l'erogazione di dispositivi di firma digitale e il deposito delle dichiarazioni in materia ambientale (MUD);
- **servizi di regolazione del mercato:** attività volte a **garantire la correttezza delle relazioni tra le imprese e tra queste e i consumatori**, come i controlli sulla sicurezza e conformità dei prodotti immessi sul mercato, sulla legalità degli strumenti di misura utilizzati nelle transazioni commerciali (metrologia legale) e sulla legittimità e imparzialità dello svolgimento dei concorsi a premio. Comprendono, inoltre, le attività di assistenza per il deposito dei titoli di proprietà industriale, la gestione delle procedure di mediaconciliazione e arbitrato, la rilevazione sistematica dei prezzi, l'irrogazione di sanzioni amministrative nonché la diffusione di una cultura favorevole alla tutela del consumatore.
- **promozione e sostegno allo sviluppo del sistema economico e produttivo della provincia:** iniziative dirette a sostenere la competitività e la crescita del sistema produttivo in tutte le sue articolazioni settoriali e del territorio, attraverso **servizi di accompagnamento dedicati alle imprese**, incentivi e contributi economici, **progetti di intervento finalizzati a diffondere la cultura imprenditoriale**, **servizi mirati di formazione e informazione**. Alle funzioni promozionali si affiancano quelle di osservatorio dell'economia locale, finalizzate alla raccolta e divulgazione di informazioni statistiche relative alle caratteristiche e alle dinamiche dell'economia locale nonché alla realizzazione di studi e approfondimenti tematici e settoriali; Le **strategie di supporto** mirano alla **crescita del livello di internazionalizzazione e di innovazione degli operatori**, alla **qualificazione e promozione delle produzioni locali sui mercati**, alla **valorizzazione del patrimonio enogastronomico e ambientale**, **all'attrattività turistica**, al **trasferimento tecnologico**, allo **sviluppo infrastrutturale**, alla **facilitazione dell'accesso al credito**, alla promozione di modalità gestionali dell'attività imprenditoriale moderne e avanzate (con leve come le reti d'impresa e la responsabilità sociale).

CAMERE DI COMMERCIO: quali servizi?

DOCUMENTI UNIONCAMERE - CATEGORIE DI MACROPROCESSI PER I SERVIZI:

- Le **strategie di supporto** mirano alla **crescita del livello di internazionalizzazione e di innovazione degli operatori**, alla **qualificazione e promozione delle produzioni locali sui mercati**, alla **valorizzazione del patrimonio enogastronomico e ambientale**, all'**attrattività turistica**, al **trasferimento tecnologico**, allo **sviluppo infrastrutturale**, alla **facilitazione dell'accesso al credito**, alla promozione di modalità gestionali dell'attività imprenditoriale moderne e avanzate (con leve come le reti d'impresa e la responsabilità sociale).

PROBABILE CRISI, CRISI (Probabile Insolvenza), INSOLVENZA ...

*All'art. 2 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CII) le **definizioni** utili, tra cui si segnalano quelle di:*

Crisi (probabile insolvenza), Insolvenza, Sovraindebitamento, Consumatore, Impresa Minore, Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, Professionista Indipendente, Esperto, Misure Protettive, Misure Cautelari, OCC

Le funzioni camerali in materia di Pre-Crisi, Crisi e Insolvenza

FUNZIONI «PROCEDIMENTALI»

- Servizio Regolazione del Mercato -

OCC (Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento) – (art. 2 e) articoli 65 e ss. CCII

Precedente normativo: L. n. 3/2012 - Non è un servizio di competenza esclusiva del sistema camerale

CNC (Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa) – (Art. 2 e) artt. 12 e ss CCII

Dal 15 novembre 2021. *Precedente normativo: D.L. n. 118/2021 (OCRI non è partito)*

FUNZIONI «ANAGRAFICHE»

- Servizio Registro Imprese -

Pubblicità sul Registro Imprese richiesta dalle norme rispetto a determinate fasi e atti di procedimenti e procedure che riguardano le Crisi

LE CAMERE DI COMMERCIO E LA CRISI: Mappa dei processi camerali Revisione 23

C – TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE E TUTELA. C2- Tutela e Regolazione

C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi	C2.7.1 Servizi di arbitrato	C2.7.1.1	Gestione procedure di arbitrato
	C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione domestica e internazionale	C2.7.2.1	Gestione procedure di mediazione e conciliazione B2B, B2C, C2C
	C2.7.3 Servizi di composizione delle crisi da sovraindebitamento	C2.7.3.1	Servizi di gestione preventiva e stragiudiziale delle crisi d'impresa attraverso l'istituzione di Organismi per la Composizione assistita delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC)
	C2.7.4 Servizi di informazione e formazione in materia di composizione delle controversie	C2.7.4.1	Attività informativa, formativa e di orientamento ai temi della risoluzione alternative delle controversie
	C2.7.5 Servizi di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (ex DL 118/21)	C2.7.5.1	Gestione istanze composizione negoziata crisi di impresa

LE CAMERE DI COMMERCIO E LA CRISI : RUOLO, SERVIZI E ATTIVITÀ CONNESSI A FUNZIONI REGOLAZIONE DEL MERCATO

Per Prevenire la Crisi (Iniziativa Culturale ed Educazione Finanziaria)

- Progetto annuale sistema camerale lombardo PREVENIRE LA CRISI

Per la Affrontare la Crisi

- **OCC**, A PAVIA E A CREMONA SEDE TERRITORIALE DI SERVIZIO ASSOCIATO COORDINATO DA CAMERA ARBITRALE DI MILANO
- **CNC**

Per sostenere l'Economia Legale

- **SPORTELLO RI-EMERGO** del sistema camerale lombardo

LE CAMERE DI COMMERCIO E LA CRISI: SERVIZI PER PREVENZIONE E GESTIONE

SERVIZI DI FORMAZIONE E AZIONE CULTURALE

- **Progetto annuale sistema camerale lombardo *Prevenire la Crisi d'Impresa***
- Formazione per imprese e professionisti
- Tavoli Provinciali con Ordini professionali

SERVIZI DI ORIENTAMENTO E DI ASSISTENZA - PROGETTO SISTEMA CAMERALE LOMBARDO

- Autovalutazione proprio «stato di salute»
- Incontri one to one con esperti/e

SERVIZI DI ORIENTAMENTO E DI ASSISTENZA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO

- Pre-incontri OCC e CNC (Orientamento giuridico-amministrativo sui procedimenti)
- Informazione e Orientamento sui Servizi di Sistema

SERVIZI CAMERALI PER PREVENIRE LA CRISI: COME ACCEDERE

Su www.pv.camcom.it – Tutelare l'impresa – Prevenire la Crisi

https://www.pv.camcom.it/index.phtml?Id_VMMenu=852

OCC E CNC (procedimenti volontari e stragiudiziali)

OCC (Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento) – (art. 2 e) articoli 65 e ss. CCII

Precedente normativo: L. n. 3/2012

Definizione OCC: art. 2, c. 1, lett. t), CCII

Presupposto: **Sovraindebitamento**, definito nell'art. 2, c. 1, lett. c, CCII: Stato di **CRISI O INSOLVENZA** di Consumatore, Professionista, **Imprenditore minore (lett. d)**, **Imprenditore Agricolo**, **Start up Innovative** ex D.L. n. 179/2012, ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure previste nel codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Viene nominato un **gestore della Crisi**

Nel sistema camerale lombardo:

- ✓ **Servizio associato** delle Camere di Pavia, Cremona, Varese, Como-Lecco, Milano-Monza Brianza, con sede centrale presso Camera Arbitrale di Milano (su cui insiste il Referente). Procedimento in modalità prevalentemente telematica attraverso la **piattaforma** Fallco OCC. Altre Camere: servizio autonomo o non forniscono il servizio.

CNC (Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa) – (Art. 2 e) artt. 12 e ss CCII

Dal 15 novembre 2021. *Precedente normativo:* D.L. n. 118/2021

Definizione CNC: art. 12 CCII

Presupposti: situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che può rendere **PROBABILE LA CRISI O L'INSOLVENZA** dell'**imprenditore commerciale o agricolo** e risulta **ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa**.

Procedimento interamente telematico su **Piattaforma CNC del Sistema Camerale** realizzata da Infocamere

(<https://composizionenegoziata.camcom.it>).

Viene nominato un **Esperto Negoziatore**

Composizione Negoziata della Crisi

- ✓ Competenza nomina Esperto per imprese sotto soglia:
art. 25 quater CCII
- ✓ Il ruolo della Camera e quello dell'Esperto Negoziatore
- ✓ Procedimento interamente informatico

OCC e CNC

Cosa fanno le CCIAA competenti per territorio (sede legale impresa, ad esempio Pavia e Cremona)?

- ✓ Pre-Incontro gratuito non sul merito della situazione di pre-crisi, crisi o insolvenza, ma di orientamento giuridico-amministrativo sulle procedure
- ✓ Istruttoria istanza e Accettazione della medesima (in caso di CNC avviate da imprese sottosoglia anche nomina Esperto)
- ✓ Essendo in OCC camerale associato, segreteria Primo incontro con il Gestore (OCC)

Pre-Crisi, Crisi, Insolvenza e Servizi camerali: Siti utili

www.cr.camcom.it

www.pv.camcom.it

www.cameraarbitrale.it

<https://composizionenegoziata.camcom.it>

[**https://www.unioncamerelombardia.it/**](https://www.unioncamerelombardia.it/)

[**https://www.unioncamere.gov.it/**](https://www.unioncamere.gov.it/)

<https://www.mimit.gov.it/it/>

Grazie per l'attenzione!

Potete contattarmi con:

scuvera@pv.camcom.it

tel. 0382.393226